



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado del Lazio

LORO SEDI

**Oggetto: Incarichi aggiuntivi dei Dirigenti scolastici – quadro normativo e indicazioni operative.**

Allo scopo di dare corretta applicazione ai criteri generali in materia di conferimento degli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 19 del C.C.N.L. area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11 aprile 2006, modificato dal successivo C.C.N.L. del 15 luglio 2010, nonché alle disposizioni e agli adempimenti concernenti i predetti incarichi, rientranti o meno nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici, e atteso il considerevole numero di richieste di autorizzazione allo svolgimento degli stessi prodotte in senso non conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, a mezzo della presente circolare si richiamano i principi e le regole valevoli *in subiecta materia* e si forniscono contestualmente indicazioni di carattere operativo alle quali le SS.LL. dovranno attenersi al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Invero, considerato che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, ad eccezione degli incarichi obbligatori e di quelli attribuiti direttamente o su designazione dell'Amministrazione di appartenenza, è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 7 e 9, del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., il Dirigente scolastico è tenuto a richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza la preventiva autorizzazione con un congruo anticipo, che può ragionevolmente fissarsi in trenta giorni dall'inizio dell'attività da autorizzarsi.

In tal modo, questa Amministrazione, in conformità a quanto dettato dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 e alla modifica da questa operata del citato art. 53, con riguardo ai casi di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, potrà effettuare, a garanzia del buon andamento ed imparzialità dei pubblici Uffici, una tempestiva valutazione della compatibilità dell'incarico con l'attività istituzionale svolta e verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Civile, che, innestandosi nel solco di altri precedenti giurisprudenziali, ha ribadito, con ordinanza n. 30865/2022, che l'assenza di preventiva autorizzazione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva *“ora per allora”*, evidenziando che *“lo scopo della previsione è quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost., nonché di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe - se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità la permanenza all'interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti”*.

Dunque, poiché l'autorizzazione postuma *“risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione”*, che in base al disposto di cui al citato art. 53 è quella di verificare, necessariamente *ex ante*, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e giacché essa impedirebbe *“la preliminare valutazione di compatibilità dell'incarico, il quale, nelle more di tale autorizzazione postuma, risulterebbe comunque intrapreso (se non anche esaurito) senza detta valutazione”*, si comunica che a partire dalla pubblicazione della presente circolare gli incarichi extraistituzionali consentiti ai dirigenti scolastici saranno solo quelli previamente autorizzati dall'amministrazione e quelli dalla stessa direttamente conferiti.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione delle SS.LL. sulle conseguenze della mancata o tardiva richiesta di autorizzazione: in base al disposto dell'art. 53 comma 7 del già citato Decreto legislativo, in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati, *“salve le più gravi sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 7 bis dell'articolo 53 del citato Testo Unico, *“L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”*.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

Per quanto concerne il principio di onnicomprensività del trattamento economico per tutti i dirigenti pubblici, il surrichiamato Decreto legislativo, all'art. 24 comma 3, dispone che il trattamento economico «*remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti [...] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza*».

A tal proposito, il Consiglio di Stato - Commissione Speciale per il Pubblico Impiego - ha chiarito, con parere n. 173 del 4 maggio 2005, che l'onnicomprendività dei compensi dirigenziali è pienamente applicabile sia agli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio che sono strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente e il cui svolgimento può, fra l'altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente, sia agli incarichi assegnati su designazione dell'Amministrazione che siano attinenti ad attività connesse al rapporto organico con l'amministrazione stessa, e a tutti gli incarichi comunque conferiti all'Amministrazione che presuppongano l'accettazione, facoltativa, dell'interessato.

Relativamente alla categoria dei dirigenti scolastici, l'applicazione di detto principio va necessariamente declinata con quanto disposto dai contratti collettivi di categoria e, in particolare, con l'art. 19 del CCNL Area V 11 aprile 2006, così come modificato dall'art. 10 CCNL 15 luglio 2010, e con l'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

\*\*\*\*\* \*\*

Dal raccordo tra la normativa generale e quella di settore deriva la classificazione dei predetti incarichi nella casistica di seguito delineata:

## **A) Incarichi di cui al comma 1 dell'art. 19 C.C.N.L. 2006.**

Si tratta di incarichi obbligatori che in quanto tali il Dirigente scolastico è tenuto ad accettare e pertanto non soggetti ad alcuna autorizzazione; essi sono conferiti direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito o dall'USR di competenza e il relativo compenso è interamente e



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

## Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio V

direttamente corrisposto all'interessato, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 165/2001:

- 1) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
- 2) reggenza di altra istituzione scolastica oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- 3) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
- 4) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche;
- 5) funzione di commissario governativo;
- 6) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
- 7) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

### **B) Incarichi di cui al comma 2 dell'art. 19 C.C.N.L. area V dirigenti scolastici del 2006 conferiti ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.**

Si tratta di incarichi non obbligatori per i quali non occorre richiedere autorizzazione, essendo sufficiente la mera comunicazione dell'attività svolta e per i quali l'interessato può direttamente ed integralmente percepire il relativo compenso, ove previsto:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) partecipazione a convegni e seminari;
  - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis)* ai sensi dell'art. 7 *novies* della L. 43/2005, rientrano fra le previsioni di cui all'elenco anche le attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A., direzione di corsi, docenze e tutoraggio d'aula.



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

**C) Incarichi di cui al comma 3 dell'art. 19 C.C.N.L. area V dirigenti scolastici del 2006 assunti sulla base di deliberazioni degli organismi scolastici competenti per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni.**

Rientrano in questa categoria gli incarichi non obbligatori volti ad attuare iniziative e programmi specifici con finanziamenti esterni – come, ad esempio, quelli conferiti dagli enti locali – previa necessaria deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica di titolarità e soggetti a regime autorizzatorio.

I compensi sono corrisposti direttamente ai Dirigenti scolastici per la quota dell'80%, mentre il residuo 20% confluisce tassativamente nel Fondo Regionale mediante versamento alla Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia.

**D) Incarichi di cui al comma 4 dell'art. 19 C.C.N.L. area V dirigenti scolastici del 2006 come modificato dall'art. 10 del successivo C.C.N.L. del 15 luglio 2010, conferiti in ragione del proprio Ufficio dalla stessa P.A. di appartenenza e/o da altre P.A., da soggetti pubblici o privati, direttamente o su indicazione della P.A. di appartenenza.**

Le attività di cui ai predetti incarichi aggiuntivi non obbligatori sono soggette a preventiva autorizzazione e prevedono la corresponsione agli interessati di una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma spettante, mentre il restante 70% confluisce tassativamente al Fondo Regionale mediante versamento alla Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia.

**E) Incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 conferiti da terzi mediante rapporto diretto e non in ragione del proprio Ufficio.**

Sono ricompresi in tale casistica gli incarichi conferiti ai dirigenti da terzi e da pubbliche amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in considerazione della particolare specializzazione, culturale, professionale o scientifica desumibile dal percorso di formazione svolto, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, come ad esempio quelli conferiti da Università, EE.LL. e/o enti pubblici economici, soggetti privati, agenzie formative.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

## Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio V

La *ratio* giustificatrice dell'attribuzione dell'incarico dovrà specificatamente risultare affinché l'incarico venga autorizzato e dia diritto alla integrale corresponsione del compenso.

Per quanto concerne i PON finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), si richiama il Regolamento europeo n. 1083/2006, il cui art. 80 prevedeva la percezione integrale dei compensi relativi alle attività dei progetti PON da parte dei dirigenti.

Tale disciplina è stata poi innovata dal Regolamento europeo n. 1303/2013, il quale, all'art. 132, paragrafo 1, statuisce che *“in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”*.

\*\*\*\*\* \*\*

Relativamente alle modalità di richiesta dell'autorizzazione, prevista per tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di quelli obbligatori e di quelli attribuiti direttamente dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della medesima, le SS.LL. dovranno presentare, entro il termine di almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita istanza di cui all'allegato modello A, corredato dalla copia della proposta di incarico da autorizzare (contratto, lettera incarico, delibera organo collegiale, decreto di approvazione della graduatoria *et cetera*) all'indirizzo di posta elettronica certificata [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) e/o ordinaria [drla.ufficio5@istruzione.it](mailto:drla.ufficio5@istruzione.it).

L'autorizzazione sarà concessa entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda, decorso il quale essa si intende accordata nel caso di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche e negata, viceversa, in tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 53, comma 10, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mentre, per le motivazioni già esplicitate, non saranno rilasciate autorizzazioni postume.

Si rammenta che in mancanza della prescritta autorizzazione, l'incarico, ove sia conferito dalla Pubblica Amministrazione, è nullo di diritto e l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo regionale.



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

## Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio V

Nei riguardi dei soggetti pubblici e privati che si avvalgano di prestazioni rese dai dipendenti pubblici senza autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza si applicherà una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive.

Con riferimento al versamento dei compensi, in base al comma 11 del citato art. 53 i soggetti conferenti l'incarico, sia pubblici che privati, dovranno versare:

- il compenso relativo all'incarico aggiuntivo autorizzato, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, nella percentuale indicata nell'autorizzazione rilasciata dallo scrivente Ufficio;
- la quota non corrisposta direttamente al Dirigente scolastico (20% o 70%), che andrà ad incrementare il Fondo Regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici, mediante relativo versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente, in conto Entrata Tesoro con imputazione Capo XIII - capitolo 3408, art. 3;
- l'IRAP con riferimento al lordo complessivo, che dovrà versare direttamente alla regione di competenza.

Nella causale dell'attestazione di versamento dovranno essere indicati:

- il numero del capitolo/articolo di imputazione;
- nome, cognome e codice fiscale del singolo Dirigente scolastico cui il versamento si riferisce;
- il tipo di incarico ed il periodo di riferimento;
- il protocollo dell'autorizzazione rilasciata;
- la sede di servizio del Dirigente e l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza.

Al riguardo, gli stessi enti erogatori avranno cura di comunicare, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico l'ammontare dei compensi elargiti, sia a lordo che a netto, a mezzo dell'allegato modello B, che dovrà esser trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) e/o ordinaria [drla.ufficio5@istruzione.it](mailto:drla.ufficio5@istruzione.it) insieme alla copia della quietanza dell'avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato della quota destinata al Fondo regionale per la retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti scolastici (incarichi aggiuntivi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del CCNL 2006 Area V).





# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

Ove l'ente erogatore non provveda a effettuare tale comunicazione, essa dovrà essere trasmessa a cura del Dirigente scolastico interessato.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto indicato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Paola Sabatini

FRC/mg  
Francesco Ruben Crivella/Maria Grassi  
[francescoruben.crivella@istruzione.it](mailto:francescoruben.crivella@istruzione.it)  
[maria.grassi19@istruzione.it](mailto:maria.grassi19@istruzione.it)

\*\*\* \*\* \*\*

## ALLEGATI

- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo (Modello A);
- Comunicazione compensi per incarico retribuito (Modello B).